

■ Studi Civilistici

Studio n. 491-2009/C

I soggetti certificatori: indagine sulle norme nazionali e regionali

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 17 settembre 2009

Sommario: 1. Ambito nazionale; 2. Ambito regionale; 2.a) Emilia Romagna; 2.b) Liguria; 2.c) Lombardia; 2.d) Piemonte; 2.e) Valle d'Aosta; 2.f) Altre Regioni; 3. Conclusioni

1. Ambito nazionale

Le norme da tenere in considerazione per definire l'ambito soggettivo dei soggetti certificatori sono le seguenti:

- Art. 4 d.lgs. 192/2005, il quale alla lett. c) del co. 1 così recita:
"1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica".
- Art. 18 d.lgs. 115/2008 il quale al co. 6 prevede che:
"6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui

all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III".

- All. III del d.lgs. 115/2008 al co. 2 stabilisce che:

"2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni".

In ambito nazionale occorre registrare che non sono stati ancora emanati i decreti presidenziali di cui alla lett. c) art.4 d.lgs. 192/2005 e che quindi le caratteristiche astratte cui fare riferimento per individuare i professionisti abilitati alla certificazione sono quelle di cui al co. 2 punto 2 dell'All. III d.lgs. 115/2008.

Dalla norma in ultimo citata risulta che sono abilitati alla certificazione energetica:

- I tecnici operanti in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria)

- i tecnici operanti come professionisti liberi od associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali,

purché abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.

Inoltre, ai soli fini della certificazione energetica, sono definiti tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

Le norme tuttavia omettono di individuare quali siano i titoli di studio rilevanti ai fini del riconoscimento della competenza all'attività di certificazione energetica, lasciando di fatto alla via interpretativa la determinazione dell'ambito soggettivo dei tecnici abilitati.

2. Ambito regionale

Sulla competenza regionale in materia energetica si è già discusso, soprattutto in ragione delle abrogazioni delle norme nazionali sull'obbligo di allegazione e delle norme sulle sanzioni connesse alla violazione del suddetto obbligo che in alcuni casi non sono state recepite dalla normativa regionale, creando di fatto uno scollamento tra le fonti legislative ed un disequilibrio normativo anche a livello sanzionatorio (*amplius*, M. RUOTOLO, *I limiti dell'incidenza della normazione secondaria statale e della legislazione regionale sulla disciplina privatistica del rapporto contrattuale (A proposito della normativa regolamentare sulla garanzia di conformità degli impianti e della legislazione regionale sul certificato energetico)*, Studio n. 710-2008/C, vedi *CNN Notizie* del 20 febbraio 2009).

In questa sede ci si soffermerà tuttavia solo sull'oggetto dell'odierno studio, vale a dire sull'individuazione delle categorie professionali abilitate alla certificazione energetica, proponendo una ricognizione della normativa regionale attualmente in vigore.

2.a) Emilia Romagna

(Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Norme sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47; Delib. G.R. 7 luglio 2008 n. 1050, in tema di Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici; Delib. G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 recante disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia, in attuazione della delibera n. 156).

In base all'art. 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008 è previsto che:

"1) Possono essere accreditati quali soggetti certificatori, nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:

- a) tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e di almeno uno dei seguenti titoli:
 - diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
 - diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
 - diploma di geometra o perito industriale;
- b) società di ingegneria dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
- c) società di servizi energetici dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
- d) Enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
- e) organismi di ispezione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle "costruzioni edili ed impiantistica connessa";
- f) organismi di certificazione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della "certificazione energetica degli edifici".

2) La qualificazione dei tecnici di cui al comma 1, lett. a) precedente è comprovata da un'esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili

negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia, oppure dalla partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell'esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore della Delib.Ass.Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome. Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al comma 1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative.

3) Sono altresì accreditati come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da Paesi appartenenti all'Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna”.

Con la successiva Delibera del 28 ottobre 2008 n. 1754, è stato altresì ritenuto che i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici individuati dalla Regione con Delib.G.R. 7 luglio 2008, n. 1050, si considerano abilitati a seguito della partecipazione alle attività formative stabilite dalla stessa regione, con superamento della verifica finale di apprendimento.

2.b) Liguria

(Legge regionale n. 22 del 22 maggio 2007, Norme in materia di energia, pubblicata nel B.U. Liguria n. 11 del 6 giugno 2007; Deliberazione della Giunta regionale n. 954 del 3 agosto 2007, Istituzione elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica art. 30 legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia"; Deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 9 novembre 2007, Disposizioni concernenti l'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all'art. 30 l.r. n. 22/2007 e modifica D.G.R. n. 954 del 3.8.2007; Deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 26 febbraio 2008, Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica art. 30 – l.r. 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia". Modifica ed integrazione DGR 954/2007 e 1336/2007; Deliberazione della Giunta regionale n. 624 del 6 giugno 2008, Corsi di formazione per iscrizione ad elenco professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all'art. 30 della l.r. 22/07; Legge regionale n. 42 del 24 novembre 2008, Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse, pubblicata nel B.U. Liguria n. 17 del 26 novembre 2008)

All'art. 30 della l.r. 22/2007 è stabilito che "La Regione istituisce l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale".

In base alle delibere (sopra riportate) assunte dalla Giunta Regionale, si ritiene che possono essere iscritti nell'elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;
- diploma di geometra, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;
- diploma di perito edile, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale";
- diploma di laurea in agronomia, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine;
- diploma di laurea in scienze forestali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine;
- diploma di perito agrario, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio.

2.c) Lombardia

(l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente, successivamente modificata da l.r. 29 giugno 2009, n. 10, recante Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale; Delib. G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745, recante Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici).

L'art. 16 della Delibera n. 8/8745 del dicembre 2008, stabilisce che presso l'Organismo regionale di accreditamento è istituito l'elenco dei soggetti certificatori accreditati in Regione Lombardia. Possono essere accreditati come soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:

- a) uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea specialistica in Ingegneria o Architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa Associazione professionale;
- diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
- diploma di geometra, perito industriale o agrario, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale;
- diploma di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;

b) un'adeguata competenza comprovata da:

• esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Delib.G.R. del 26 giugno 2007, n. 8/5018 ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno due delle seguenti attività:

- progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
- progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- gestione energetica di edifici ed impianti;
- certificazioni e diagnosi energetiche.

La dichiarazione di cui sopra dovrà necessariamente essere attestata dal rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione entro il 31 gennaio 2009. Per i dipendenti di enti di certificazione nazionali e internazionali, accreditati da Sincert, o da organismi di accreditamento che hanno sottoscritto accordi multilaterali in ambito europeo, l'esperienza triennale potrà riguardare solo le certificazioni e le diagnosi energetiche, in quanto le altre attività sopra indicate sono loro precluse in virtù dell'incompatibilità allo svolgimento dell'attività di certificazione, secondo quanto previsto dagli enti di certificazione da cui dipendono;

• oppure frequenza di specifici corsi di formazione per certificatori energetici organizzati da soggetti accreditati dalla Regione Lombardia in base alla Delib. G.R. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273, con superamento di un esame finale. Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i Collegi e le Università non sono tenuti all'accreditamento secondo quanto sancito dalla Delib. G.R. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273. La Commissione giudicatrice, istituita per tale esame, dovrà essere composta anche da un rappresentante di uno degli Ordini, Collegi o Associazioni delle professioni di cui al punto 16.2 lettera a), indicato dagli stessi ed esperto in materia.

Inoltre, al fine di garantire la necessaria imparzialità del soggetto certificatore, è stabilito che questi non possa svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulta proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:

- a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- c) amministrazione dell'edificio;
- d) fornitura di energia per l'edificio;
- e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
- f) connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
- g) connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- h) connesse alla funzione di direzione lavori.

Attraverso l'asseverazione dell'attestato di certificazione energetica il Soggetto certificatore contestualmente dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e con le conseguenze anche penali previste nel medesimo d.p.r., di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità.

2.d) Piemonte

(l.r. 28 maggio 2007 n. 13, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia; art. 32 della l.r. 6 agosto 2009 n. 22, Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009; D.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965)

L'art. 6 co. 1 della l.r. 13/2007 come modificato dall'art. 32 della l.r. 22/2009, prevede che:

“In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti:

- a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;

b) i soggetti in possesso di titoli di studio tecnicospicifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) e che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione”.

La Delibera della Giunta Regionale vi è stata ed in particolare ha definito al par. 2 lett. c) i certificatori, come i professionisti e i soggetti abilitati iscritti all'Elenco regionale di cui al paragrafo 3.

Al richiamato par. 3 vengono dettati i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco regionale, elencando altresì i titoli professionali necessari, ed in particolare, richiamata la disciplina nazionale già citata (All. III del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115), sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco regionale:

- a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) geometri e periti, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze in collaborazione con altri professionisti o soggetti ed iscritti ed inseriti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
- c) laureati e diplomati in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato al successivo paragrafo 4:
 - 1. laurea specialistica in Scienze Ambientali con iscrizione alla relativa associazione professionale;
 - 2. laurea specialistica in Chimica con iscrizione al relativo ordine professionale;
 - 3. laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali con iscrizione al relativo ordine professionale;
 - 4. diploma di geometra, perito industriale o agrario con iscrizione al relativo collegio professionale.

2.e) Valle d'Aosta

(l.r. 21 APRILE 2008, N. 21, Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)

Essa mutua le definizioni contenute nel d.lgs. 192/2005 e s.i.m., e tuttavia all'art. 10, rubricato *Soggetti certificatori*, stabilisce quali sono i soggetti che possono essere accreditati per il rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici.

In particolare, sono esclusivamente le persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
- b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale, oppure, in alternativa, conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:
 - 1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
 - 2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva;
 - 3) progettazione energetica di edifici e di impianti;
 - 4) diagnosi energetiche.

Inoltre, possono essere accreditati quali soggetti certificatori anche i dipendenti della Regione, limitatamente alla certificazione degli edifici di proprietà della Regione medesima o in uso alla stessa.

In aggiunta ai requisiti professionali sopra indicati, per la certificazione degli edifici destinati ad usi non residenziale, al fine dell'accreditamento i soggetti certificatori devono possedere:

- a) un'esperienza professionale non inferiore a tre anni in almeno due delle attività di cui alla sopra indicata lett. b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile compresa tra 1.000 e 5.000 metri quadrati;
- b) un'esperienza professionale non inferiore a cinque anni in almeno due delle attività di cui alla lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile superiore a 5.000 metri quadrati.

2.f) Altre Regioni

Vi sono altre regioni che hanno legiferato in materia energetica, senza tuttavia regolamentare l'individuazione dei soggetti certificatori: in tali ipotesi occorre pertanto rifarsi alla normativa nazionale.

In particolare si segnala:

- a) *Lazio*: art. 9 della l.r. 27 maggio 2008, n. 6, nel quale si disciplina la materia della Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia, nei cui dati tecnici sono ricompresi quelli della certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005;
- b) *Marche*: art. 6 l.r. 17 giugno 2008, n. 14 avente ad oggetto la Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici nei cui dati tecnici sono ricompresi, anche in questo caso, quelli della certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005;
- c) *Puglia*: art. 9-10 l.r. 10 giugno 2008, n. 13, contenente Norme per l'abitare sostenibile;
- d) *Toscana*: art. 23 l.r. 23 febbraio 2005, n. 39 modificato dall'art. 63, comma 2, l.r. 23 luglio 2009, n. 40, in materia di Rendimento energetico degli edifici;
- e) *Friuli Venezia-Giulia*: art. 39 della l.r. 23 febbraio 2007 n. 5, Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, come modificato dalla l.r. 21 ottobre 2008, n. 12;
- f) *Umbria*: l.r. 18 novembre 2008, n. 17 in materia di certificazione di sostenibilità ambientale, che tuttavia, per espressa previsione dell'art. 3 ult. co., non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell'edificio.

3. Conclusioni

L'indagine fin qui svolta evidenzia che la specificità della normativa regionale, che in alcuni casi ha avuto cura di indicare precisamente i titoli professionali validi per la certificazione energetica, non si riscontra anche nelle norme nazionali. L'assenza dei decreti presidenziali e la genericità della definizione contenuta Dell'All. III del d.lgs. 115/2008, infatti, non permettono di poter individuare con certezza le categorie professionali dei tecnici abilitati alla certificazione energetica per quelle regioni che non hanno legiferato in materia.

Tuttavia, i numerosi riferimenti dati nelle varie legislazioni regionali appaiono utili per valutare la competenza professionale del soggetto alla certificazione energetica anche per il resto del territorio nazionale in cui difettano ancora le normative specifiche.